

REGOLAMENTO (CE) N. 55/2003 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2003
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano

continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (72 %), carne di pollo (20 %), spezie miste (7 %), citronella (0,5 %) ed estratto di acciughe (0,5 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>2. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (65 %), carne di pollo (14 %), spezie miste (13,2 %), melanzane (3 %), basilico (2,5 %) ed estratto di acciughe (2,3 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>3. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (65,4 %), carne di pollo (15,5 %), patate (10 %), spezie miste (7,1 %) ed estratto di acciughe (2 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>4. Piatto pronto, formato dai due componenti seguenti, impacchettati separatamente, presentati insieme per la vendita al dettaglio:</p> <p>a) riso precotto (150 g); e</p> <p>b) curry (200 g), composto da latte di cocco (50 %), manzo (20 %), patate (15 %), spezie miste (7 %), arachidi (3 %), estratto di acciughe (3 %) e cipolle (2 %).</p>	1904 90 10	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 1904, 1904 90 e 1904 90 10.</p> <p>Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio ai sensi della regola generale 3 b). Il suo carattere essenziale è conferito dal riso (voce 1904).</p>
<p>5. Prodotto in polvere con la seguente composizione (percentuale in peso):</p> <p>– proteine 92</p> <p>– – tenore di collagene: 65</p> <p>– umidità 4</p> <p>– ceneri (550 °C) 4</p> <p>Il prodotto, che è solubile nell'acqua, è ottenuto da ossa per idrolisi e viene utilizzato per legare acqua, ad esempio nei prodotti a base di carne.</p>	3504 00 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3504 e 3504 00 00.</p> <p>Considerato che il prodotto è ottenuto da ossa e vista la sua composizione, esso non può essere qualificato un estratto di carne della voce 1603 né una gelatina della voce 3503 a motivo del tenore di collagene e di ceneri.</p> <p>Per l'alto tenore proteico, il prodotto presenta le caratteristiche di un isolato di proteine della voce 3504.</p>